



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N. 76

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ IRAP: SENTENZA CORTE
DI CASSAZIONE N. 18108/13
- NELLA ATTIVITA' MEDICA
SONO INDISPENSABILI
STRUMENTI DI UNA CERTA
CONSISTENZA E
CARATTERISTICHE.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile – con sentenza n. 18108/13 (All. n. 1) ha rilevato che nell'esercizio dell'attività medica il possesso di beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro non implica necessariamente l'assoggettamento del professionista al presupposto impositivo dell'IRAP.

Di fatto la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/2008, **l'assoggettamento ad IRAP richiede un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche**".


Si ricorda in conclusione che il valore dei beni strumentali e l'utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui sono tra i fattori che possono determinare l'assoggettabilità del lavoratore autonomo, che risulti responsabile dell'organizzazione, all'imposta regionale sulle attività produttive.


Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1





02.09.2013 Cassazione Civile (irap: nella attività medica sono indispensabili strumenti di una certa consistenza)



Il fatto

la Suprema Corte, a seguito di un ricorso proposto da un medico contro la sentenza di secondo grado che ribadiva la non spettanza del rimborso IRAP, ne ha censurato la motivazione ritenendo che il giudice di merito avesse fatto acritico riferimento ad una circolare della Agenzia delle Entrate, la numero 45 del 2008, che ritiene sufficienti per l'applicazione dell'IRAP beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro.

Profili giuridici

L'assoggettamento ad IRAP richiede un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche.

Esito del giudizio

La Corte ha accolto il ricorso cassando con rinvio la sentenza d'appello.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sez. VI; Sent. n. 18108 del 25.07.2013

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Dott. Z.U. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 673/14 /11 del 25 ottobre 2011 che rigettava l'appello del contribuente ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2008.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Invero il giudice di merito ha fatto acritico riferimento ad una circolare della Agenzia (45/2008) che ritiene sufficienti per l'applicazione dell'IRAP di beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro.

E' invece opinione del relatore che l'assoggettamento ad IRAP richieda un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013

Centro Studi di Diritto Sanitario - C.so Giannone 86 - 81100 Caserta
Tel 0823 279352 fax 0823 446980 info@dirittosanitario.net

PROFESSIONI INTELLETTUALI - TRIBUTI LOCALI
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 25-07-2013, n. 18108

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11226/2012 proposto da:

Z.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERBANIA 4,
presso lo studio dell'avvocato FERRI ROBERTO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 673/14/2011 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Medici e chirurghi

TRIBUTI LOCALI

Imposta regionale sulle attivita' produttive

| |
|------------------------|
| Fatto - Diritto |
|------------------------|

| |
|---------------|
| P.Q.M. |
|---------------|

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11226/2012 proposto da:

Z.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERBANIA 4, presso lo studio dell'avvocato FERRI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 673/14/2011 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Dott. Z.U. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 673/14 /11 del 25 ottobre 2011 che rigettava l'appello del contribuente ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2008.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Invero il giudice di merito ha fatto acritico riferimento ad una circolare della Agenzia (45/2008) che ritiene sufficienti per l'applicazione dell'IRAP di beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro.

E' invece opinione del relatore che l'assoggettamento ad IRAP richieda un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 2